



Il Difensore Civico

Decisione n. 19 del 24 settembre 2020

**OGGETTO: (*Omissis*) –
Istanza di accesso (art.
5. D.Lgs. 33/2013,
sostituito dall'art. 6,
comma 1, d.lgs. n. 97 del
2016) – contratti
(*Omissis*) – Comune di
(*Omissis*)**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza trasmessa con nota del 25.08.20 acquisita, stessa data, al protocollo n°1011, con la quale il sig. (*Omissis*) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5. D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016, il riesame del diniego opposto dall'Amministrazione Comunale di (*Omissis*) alla propria richiesta di rilascio copie della documentazione afferente ai contratti di locazione in essere tra il Comune ed il ristorante (*Omissis*) derivanti dall'affidamento per la gestione del centro di orientamento per la valorizzazione turistica del (*Omissis*);

VISTA la nota, prot. n. 1038, del 02.09.20 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 15 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il Comune di (*Omissis*), con nota del 09.09.20, ha confermato il diniego opponendo quale motivo ostativo all'accesso l'assenza dell'interesse in capo al ricorrente, la presenza di controinteressati,

la genericità della richiesta e l'avvenuta pubblicazione degli atti richiesti sul sito istituzionale;

CONSIDERATO:

- Che l'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D. Lgs. 33/2013);

- Che la normativa in materia di accesso rimette all'Amministrazione destinataria della richiesta il potere di decidere sull'accesso, la quale deve fatto opposizione e, dall'altro la rilevanza dell'interesse conoscitivo del singolo e della collettività, senza che la presenza di eventuali controinteressati sia di ostacolo alla richiesta, questi dovendo essere posti in condizione dall'Ente di interloquire sulla richiesta e di sottoporre all'Ente stesso eventuali controdeduzioni;

- Che l'Ente è stato espressamente invitato a procedere in tal senso con nota del 02.09.90 e che il Comune non adduce opposizioni di sorta da parte di eventuali controinteressati;

- Che secondo consolidato orientamento la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta, non essendo ammissibile un'istanza dal carattere meramente esplorativo;

RITENUTO, pertanto, dal punto di vista analitico:

- Che l'Amministrazione Comunale ha fornito i link per accedere agli atti relativi all'affidamento *de quo* ma tra questi non sembrerebbe rinvenibile il/i contratto/i in essere tra le parti;



Il Difensore Civico

- Che la pretesa appare astratta ed ipotetica laddove si riferisce a “qualsiasi documento riferito agli oneri tra le parti....e che riguardano la struttura pubblica in uso dal ristorante (*Omissis*)” atteso che l’oggetto dell’accesso risulta costituito da un numero indeterminato di documenti (ICI, TARI, imposta di pubblicità...?), non facilmente individuati e formati in un arco temporale non meglio specificato;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di ritenere accoglibile la richiesta nella parte relativa alla/e copia/e del/i contratto/i tra il Comune di (*Omissis*) ed il ristorante “(*Omissis*)”;

2. di ritenere non accoglibile la richiesta nella parte riguardante “qualsiasi documento riferito agli oneri tra le parti....e che riguardano la struttura pubblica in uso dal ristorante (*Omissis*)”;

3. di comunicare il presente atto, a norma art. 5. D.Lgs. 33/2013, sostituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016 al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.